

**CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI**

- **CONVENZIONE - NUMERO CIG: Z5218BC159**

- Il Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in seguito denominata "Autorità", (cod. fisc. n. 97772010019) domiciliato presso la sede di Torino in Via Nizza 230 - PEC [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it)

e

Il Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in seguito denominato "Cassiere", (cod. fisc. \_\_\_\_\_), domiciliato presso la sede di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, p.e.c. \_\_\_\_\_, in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### ART. 1 - AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL SERVIZIO

L'Autorità, come sopra rappresentata, a seguito della decisione del Consiglio dell'Autorità del 25 febbraio 2016 e della determina n. 16 del 25/02/2016, affida il proprio servizio di Cassa alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. , che accetta.

La presente Convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Autorità e, in particolare, alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese facenti capo all'Autorità medesima e dalla stessa ordinate, alla custodia e all'amministrazione di titoli, valori e depositi effettuati da terzi per spese contrattuali e cauzionali dell'Autorità nonché l'esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti. Il servizio è svolto secondo le condizioni contenute nella presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 1 commi 742-746 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) l'Autorità di regolazione dei trasporti è assoggettata alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.

Il servizio dovrà uniformarsi, oltre ai principi e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tesoreria unica, anche a quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 91/2011 e dalle relative norme attuative, integrative e modificative in materia di armonizzazione contabile.

Il Cassiere è tenuto, altresì, ad inviare almeno trimestralmente, senza oneri per l'Amministrazione, un prospetto dettagliato dei costi e delle commissioni relativi alle spese sostenute per tutte le operazioni di gestione effettuate (imposta di bollo e remunerazione trimestrale del servizio ai sensi dell'art. 12 della presente convenzione).

Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Autorità e viene gestito dal Cassiere.

Il Cassiere è tenuto all'osservanza delle disposizioni fiscali in ordine a riscossioni e a pagamenti.

L'esercizio finanziario dell'Autorità ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Cassiere dovrà garantire, alle condizioni di cui all'art.12, i seguenti servizi:

1. conto corrente di Tesoreria al fine di garantire gli incassi e i pagamenti da parte dell'Autorità, secondo quanto stabilito dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del Sistema di Tesoreria Unica e successive modificazioni, nonché del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità;
2. conto corrente bancario dedicato al servizio di cassa per far fronte al pagamento di spese minute ed urgenti, di lieve entità e degli acconti per missioni ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, con funzionalità anche on-line;
3. l'accesso all'Autorità, in sola lettura, al sistema informativo di Tesoreria dell'Autorità;
4. alla domiciliazione, su richiesta dell'Autorità, delle fatture derivanti da contratti aventi natura periodica e continuativa, sottoscritti dall'Autorità medesima;
5. la amministrazione dei titoli e valori di proprietà e dei titoli e valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Autorità.

## **ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO**

La presente Convenzione disciplina i rapporti fra le parti per un periodo di 10 (dieci) mesi a decorrere dal 1 marzo 2016 sino al 31 dicembre 2016. È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito. È fatto comunque obbligo al Cassiere di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni, per 6 (sei) mesi successivi alla scadenza dell'affidamento, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario ed il conseguente passaggio di consegne.

Alla cessazione del servizio il Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni suo debito nei confronti dell'Autorità ed alla regolare consegna al subentrante di tutti i valori in suo possesso in dipendenza della

gestione affidata dall'Autorità, dovrà effettuare ogni altro adempimento connesso alla gestione del servizio di cui alla presente Convenzione.

Parimenti alla cessazione del servizio, l'Autorità si obbliga a rimborsare al Cassiere ogni eventuale credito vantato dallo stesso, per capitale, interessi ed accessori, derivanti dallo svolgimento della presente Convenzione.

### **ART. 3 - SEDE DI SVOLGIMENTO**

Il Cassiere svolge il servizio presso lo sportello di Torino, via \_\_\_\_\_, e/o presso l'Agenzia di \_\_\_\_\_ in prossimità della sede dell'Autorità, durante il normale orario di sportello previsto per il Cassiere.

Il Cassiere garantisce la possibilità di effettuare pagamenti con ogni modalità offerta dal sistema bancario e postale e di eseguire in tempo reale incassi e pagamenti per cassa tramite la propria rete di sportelli in Italia, garantendo uniformità di procedure e senza pregiudizio dell'efficienza del servizio.

Il Cassiere è tenuto a garantire la circolarità del servizio offrendo all'Autorità la possibilità di operare in qualsiasi sportello del Cassiere in Italia, secondo le modalità concordate nella presente convenzione.

L'eventuale spostamento della sede del citato sportello dovrà essere comunicato all'Autorità almeno 6 (sei) mesi prima dell'effettiva realizzazione dello stesso.

### **ART. 4 - REFERENTE, COMUNICAZIONI E FIRME AUTORIZZATE**

Il Cassiere, prima dell'avvio del servizio, dovrà indicare all'Autorità il proprio Referente di Agenzia o di Sede, responsabile di fornire risposta a tutti i chiarimenti, i quesiti e/o le problematiche segnalate dall'Autorità entro e non oltre 24 ore dalla richiesta. Deve altresì indicare il nominativo di un sostituto in caso di assenza o indisponibilità del Referente titolare. Il Cassiere si impegna altresì a fornire all'Autorità i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica certificata.

Il Cassiere è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto all'Autorità ogni variazione relativa al Referente, entro 10 (dieci) giorni dalla variazione stessa.

Il Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell'Autorità è il Referente dell'Autorità nei rapporti con il Cassiere.

Ogni comunicazione che sia in qualsiasi modo correlata alla esecuzione ed alla modificazione della presente Convenzione deve essere indirizzata alla sede dell'Autorità.

Le comunicazioni tra Autorità e Cassiere potranno avvenire anche a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo sopra riportato.

### **ART 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CASSIERE**

Il Cassiere risponde con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Autorità che nei confronti di terzi della regolarità e tempestività delle prestazioni eseguite in adempimento della presente Convenzione, degli eventuali danni causati, nonché di tutte le somme e di tutti i titoli ed i valori di cui è depositario in nome e per conto dell'Autorità.

Il Cassiere si impegna alla stretta osservanza del vigente Codice etico dell'Autorità.

Il Cassiere è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Cassiere assume altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose, arrecati all'Autorità e a terzi per fatti allo stesso imputabili o a carico dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la presente Convenzione, sollevando pertanto l'Autorità da ogni responsabilità.

Il Cassiere è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Autorità in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico del Cassiere o del personale da esso dipendente o dei propri collaboratori.

Il Cassiere è responsabile della puntuale osservanza della legge sul bollo e registro e di tutte le altre disposizioni di legge che regolano i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

#### **ART. 6 - RISCOSSIONI**

Le entrate sono incassate dal Cassiere, senza spese a carico dell'Autorità o del versante, in base ad ordinativi di riscossione emessi e trasmessi con le modalità di redazione e di comunicazione previste dalla legge e dal vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, nonché con l'indicazione:

- a) di eventuali vincoli di destinazione;
- b) delle codifiche "SIOPE" di cui al Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 18.02.2005 e s.m.i., laddove applicabili all'Autorità;
- c) dell'imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o non fruttifera, a cui le entrate incassate devono affluire ai sensi dell'articolo 1, 1° comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni. Qualora tale ultima indicazione sia mancante, il Cassiere deve ritenersi autorizzato ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale non fruttifera.

L'Autorità si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione dell’Autorità e senza spese a carico dell’Autorità o del versante, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell’Autorità, rilasciandone ricevuta contenente, oltre all'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "Salvi i diritti dell'Autorità". Tali incassi dovranno immediatamente essere segnalati all'Autorità, mediante la creazione di un “sospeso” con chiara indicazione del soggetto versante e delle ragioni del versamento. Qualora la ricevuta relativa all’incasso non contenga tutti gli elementi sopra determinati, il Cassiere si rende disponibile ad avviare le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l’emissione dell’ordinativo di incasso. Il Cassiere in presenza di ordinativi di riscossione a regolarizzazione di “sospesi”, deve provvedere alla chiusura della procedura entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

Per ogni somma riscossa il Cassiere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.

L'accreditamento sul conto di Tesoreria dell’Autorità delle somme incassate a qualunque titolo, o di cui il Cassiere ha la disponibilità, deve essere effettuato nello stesso giorno. Il Cassiere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell’Autorità o di terzi.

L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l'obbligo del non riscosso per riscosso e della esecuzione contro i morosi da parte del Cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o ad impegnare, in alcun modo, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a carico dell'Autorità l'esperienza di ogni e qualsiasi azione giudiziale o extragiudiziale volta ad ottenere l'incasso.

Le modalità bancarie degli incassi, per quanto attiene alla valuta, sono regolamentati secondo la normativa SEPA e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 7 - PAGAMENTI**

I pagamenti, a propria cura e spese, sono disposti dal Cassiere in base ai mandati di pagamento emessi e trasmessi con le modalità di redazione e di comunicazione previste dalla legge e dal vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell’Autorità, con l’indicazione:

- a) delle codifiche “SIOPE” di cui al Decreto Ministeriale Economia e Finanze del 18.02.2005 e s.m.i., laddove applicabili all’Autorità;
- b) di utilizzo di fondi a specifica destinazione, laddove applicabili all’Autorità.

Il Cassiere deve tenere la contabilità della gestione delle somme riscosse e pagate a specifica destinazione, laddove applicabili all’Autorità.

I mandati di pagamento sono redatti, firmati e trasmessi con le modalità previste dalla legge e dal vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità. Per i pagamenti da effettuare a valere sui fondi a specifica destinazione, laddove applicabile, deve essere fatta apposita annotazione sui relativi mandati di pagamento.

L'Autorità si impegna a non presentare al Cassiere mandati oltre la data del 23 (ventitre) dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi la scadenza perentoria successiva a tale data.

L'estinzione dei mandati di pagamento da parte del Cassiere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Autorità.

I mandati di pagamento per cassa sono estinti dal Cassiere a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla trasmissione.

I mandati di pagamento da pagarsi con accredito su conto corrente bancario o postale sono estinti con obbligo in capo al Cassiere di accreditare le somme dovute sul conto del beneficiario entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla trasmissione dei mandati.

Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Autorità e il pagamento dei compensi assoggettati a ritenuta d'acconto, di coloro che abbiano scelto come forma di pagamento l'accredito delle competenze stesse su conto corrente bancario o postale, è effettuato dal Cassiere mediante un'operazione di addebito al conto di tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente entro e non oltre il 27 (ventisette) del mese, con valuta compensata e senza spese in capo all'Autorità o al beneficiario. L'Autorità si impegna a consegnare le disposizioni di pagamento degli emolumenti entro e non oltre il terzo giorno bancario precedente alla valuta di accredito indicata dall'Autorità. La richiesta di pagamento può avvenire anche mediante carta contabile, da regolarizzare come sotto disciplinato.

Il Cassiere si impegna altresì a non applicare alcun costo all'Autorità ed ai beneficiari per i pagamenti in contanti presso i suoi sportelli, abilitati al Servizio di cassa e tesoreria e per i pagamenti disposti su conti correnti bancari e postali.

Il Cassiere si impegna altresì, nel caso di girofondi disposti nell'ambito dei conti intestati all'Autorità, ad operare i relativi accrediti/addebiti con valuta compensata e senza spesa in capo all'Autorità.

L'Autorità potrà disporre, se richiesto dal creditore, con espressa annotazione sui titoli, che il pagamento venga eseguito a mezzo assegno bancario circolare. Il Cassiere provvede, a propria cura, a recapitare il titolo al domicilio del beneficiario, le relative spese postali saranno a carico dell'Autorità.

Il Cassiere si obbliga a riaccreditarlo all'Autorità, con valuta uguale al primo giorno utile, l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari nonché a fornire a richiesta degli intestatari dei titoli, da inoltrarsi per il tramite dell'Autorità, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione di titoli di spesa.

Le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti, se dovute, sono poste a carico dei beneficiari.

Il Cassiere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, o derivanti da altra causa disposti dall'Autorità, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, con conseguente creazione di un sospeso. L'Autorità provvederà all'emissione del relativo mandato di pagamento entro 30 (trenta) giorni dal pagamento e comunque entro il termine dell'esercizio finanziario, fatta salva diversa disposizione di legge. Il Cassiere in presenza di mandati di pagamento a regolarizzazione di "sospesi", dovrà provvedere alla chiusura della procedura entro 5 (cinque) giorni lavorativi.

Il Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'eventuale anticipazione di tesoreria o di cassa, in quanto non prevista oppure già utilizzata o comunque vincolata.

#### **ART. 8 – ESTRATTO CONTO**

Il Cassiere rende disponibile entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, anche in formato elettronico a mezzo del sistema di Remote Banking di cui al precedente art. 1, l'estratto conto dei movimenti di cassa, corredato dal foglio di riepilogo per capitale ed interessi, riferito ai movimenti eseguiti nel mese precedente.

#### **ART. 9 - ANTICIPAZIONI DI CASSA**

Non è consentito all'Autorità disporre di anticipazioni di cassa.

#### **ART. 10 - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI VALORI**

Il Cassiere assume in custodia ed amministrazione tutti i titoli e i valori di proprietà dell'Autorità, nel rispetto delle norme vigenti in materia di deposito accentrato dei titoli.

Il Cassiere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui sopra, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Autorità.

Per i prelievi e per le restituzioni dei titoli, il Cassiere segue le procedure come da disposizioni dell'Autorità.

La gestione di titoli e valori in deposito è effettuata dal Cassiere con il solo ristoro da parte dell'Autorità delle spese effettivamente sostenute e documentate.

#### **ART. 11 - VERIFICHE, RENDICONTO E RESA DEL CONTO GIUDIZIALE**

Entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, il Cassiere è tenuto a rendere disponibili, anche in formato elettronico a mezzo del Sistema di Remote Banking, di cui al precedente art. 1, riepiloghi, tabulati e liste di controllo che consentano all'Autorità di procedere alle necessarie verifiche mensili e trimestrali di cassa. In caso di discordanza dei dati, il Cassiere è tenuto ad eseguire le eventuali correzioni indicate dall'Autorità entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione scritta da parte dell'Autorità medesima.

Il 31 (trentuno) dicembre 2016, data di chiusura dell'esercizio finanziario, il Cassiere restituisce all'Autorità le reversali di incasso non lavorate ed i mandati di pagamento non eseguiti affinché possano essere annullati.

Entro il 15 (quindici) gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il Cassiere invia all'Autorità il proprio rendiconto, da cui risultino tutte le operazioni effettuate per conto della stessa, in conto competenza e in conto residui, sia nella parte entrata che nella parte spesa, ai fini della parifica di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità.

Ricevuta la conferma della parifica, il Cassiere, entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni, rende all'Autorità il proprio conto giudiziale.

#### **ART. 12 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni economiche riservate all'Autorità sono le seguenti:

- 1) **Canone per la gestione del servizio di cassa:** € 2.000,00 (duemila) al mese, importo forfettario onnicomprensivo di imposte, tasse, oneri, commissioni e spese bancarie. L'importo di cui sopra dovrà essere oggetto di fatturazione alla scadenza di ciascun mese e il pagamento verrà disposto dall'Autorità entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.
- 2) **Tasso creditore:** media mensile dell'Euribor 1 mese aumentato di uno spread pari a 0,01%. Qualora la media mensile dell'Euribor 1 mese sia negativa, verrà applicato unicamente lo spread.
- 3) **Home banking BNL Business way Enti:** installazione e canone annuo franco commissioni

L'importo di cui al punto 1) è da ritenersi remunerativo di ogni attività svolta dal Cassiere ad eccezione delle spese postali per la spedizione degli assegni circolari.

#### **ART 13 - ISPEZIONI E VERIFICHE**

L'Autorità ha diritto di procedere, se previsto dalla legge o dal vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità o ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno, a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia. Il Cassiere deve a tale scopo esibire, anche in formato elettronico e ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del Servizio di cassa,

I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del Servizio di cassa e tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Autorità dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il Servizio di cassa e tesoreria.

Il Dirigente dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell'Autorità e/o suo delegato possono procedere a verifiche ordinarie o straordinarie in qualunque momento sulla documentazione o contabilità inerenti al Servizio di cassa.

#### **ART. 14 - CAUZIONE**

Il Cassiere è esonerato dal presentare cauzione rispondendo con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio del regolare svolgimento del servizio.

#### **ART. 15 – SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO**

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

In base a quanto disposto dall'art. 118, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., il Cassiere non può cedere in alcun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione, pena la risoluzione di diritto del contratto per causa e in danno del Cassiere.

#### **ART. 16 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ**

L'Autorità, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le penali sotto specificate.

La penalità è applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Cassiere, le quali dovranno pervenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Il ritardo nell'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione, laddove previsto un termine e/o frequenza di adempimento, nonché il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle stesse comportano l'applicazione di una penalità, pari a € 200,00 giornalieri, per ogni giorno di ritardo e/o pari a € 500,00 in caso di prestazioni non correttamente eseguite, ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore. Il totale delle penali non potrà comunque superare la somma di € 5.000,00 per anno.

Oltre tale limite l'Autorità potrà procedere alla risoluzione per inadempimento in danno del Cassiere, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Resta fermo per il Cassiere l'obbligo di ripristino delle condizioni previste entro i tempi stabiliti dall'Autorità.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE, RECESSO, FALLIMENTO DEL CASSIERE**

La presente Convenzione verrà risolta, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei casi di grave inadempienza, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione della Convenzione. Al verificarsi delle sopra indicate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto qualora l'Autorità, concluso il procedimento, stabilisca di avvalersi della clausola risolutiva e

di tale volontà dia comunicazione al Cassiere, il quale è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Autorità stessa dovrà sopportare.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n 136 e successive modifiche ed integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

In ogni altro caso di inadempimento, inesatto adempimento o ritardato adempimento delle prestazioni a carico del Cassiere, l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, previa regolare diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida ad adempiere, la Convenzione si intenderà senz'altro risolta di diritto e il Cassiere sarà tenuto a risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Autorità dovrà sopportare.

#### **ART. 18 – ACCERTAMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE.**

La presente Convenzione è soggetta ad accertamento e certificazione della sua corretta esecuzione, anche in corso d'opera, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/06.

#### **ART. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Cassiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Cassiere è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

#### **ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA**

Tutti i trattamenti di dati posti in essere in ragione dell'esecuzione del servizio di cassa dell'Autorità dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito d.lgs. 196/2003.

Il Cassiere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall'Autorità per le sole finalità connesse allo svolgimento del Servizio di cassa e tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a

conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie e i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell'Autorità.

Il Cassiere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.lgs. 196/2003.

Il Cassiere ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non comunicarli a terzi, di non diffonderli in qualsiasi forma ed in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Servizio e fatte salve le eccezioni di Legge e le ipotesi in cui sussista l'autorizzazione rilasciata in qualsiasi forma dall'Autorità. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

Il Cassiere è tenuto ad adottare – nell'ambito della propria organizzazione – le opportune misure e a porre in essere tutte le cautele necessarie affinché l'obbligo di segretezza anzidetto sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera.

Il Cassiere potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione unicamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a procedure d'appalto e comunque previa comunicazione all'Autorità.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi di riservatezza l'Autorità si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in essere, fermo restando l'obbligo per il Cassiere di risarcire tutti i danni, diretti ed indiretti, eventualmente arrecati alla stessa.

#### **ART. 21 - CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Torino.

#### **ART. 22 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione è soggetta alla registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 e le relative spese sono a carico del soggetto richiedente la registrazione.

#### **ART. 23 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

Il testo della presente Convenzione può essere modificato, con il consenso di entrambi i contraenti, al fine di apportare tutti i miglioramenti che si rendano necessari per una corretta ed efficiente gestione del Servizio di cassa e tesoreria, oppure determinati da mutamenti della vigente normativa.

**ART. 24 - RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle vigenti norme di legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

*timbro e firma*

---

IL CASSIERE

*timbro e firma*

---

Ai sensi dell'art. 1341 del vigente Codice Civile il Cassiere dichiara di accettare le condizioni contenute negli artt. 2 *primo periodo*, 5 *comma 4*, 7 *comma 11, 16, 17*.

IL CASSIERE

---